



# CITTÀ DI COSENZA

Provincia di Cosenza

## Deliberazione della GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 23 del 17/02/2025

**OGGETTO:** Rimozione e restituzione della statua rappresentante l'Onorevole Giacomo Mancini alla Fondazione Mancini

L'anno duemilaventicinque, il giorno diciassette, del mese di febbraio, nella Sala delle riunioni di Giunta del Palazzo Municipale, appositamente convocata, si è riunita la Giunta Comunale. Risultano presenti:

Nominativo	Ruolo	Presente	Assente
CARUSO FRANCESCO ALESSANDRO	Sindaco	Si	
BATTAGLIA MASSIMILIANO	Assessore	Si	
BUFFONE VERONICA	Assessore		Si
COVELLI DAMIANO COSIMO	Assessore	Si	
DE CICCO FRANCESCO	Assessore	Si	
DE MARCO MARIA TERESA	Assessore		Si
INCARNATO GIUSEPPINA RACHELE	Assessore	Si	
SCONOSCIUTO PASQUALE	Assessore	Si	

Tot. 6      Tot. 2

Presiede il Sindaco Francesco Alessandro Caruso

Partecipa il Segretario Generale dott.sa Virginia Milano

## **DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 23 del 17/02/2025 COME APPROVATA NELLA SEDUTA DEL 17/02/2025**

### **LA GIUNTA COMUNALE**

Vista la proposta deliberativa n. 28 del 17/02/2025 avente ad oggetto:

"Rimozione e restituzione della statua rappresentante l'Onorevole Giacomo Mancini alla Fondazione Mancini"

#### **DELIBERA:**

- che la premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di ritenere non più di prioritario interesse pubblico il mantenimento della statua dell'onorevole Giacomo Mancini presso l'attuale sistemazione, in piazza Giuseppe Carratelli;
- di disporre, nell'ambito di applicazione delle previsioni contenute nell'articolo 4 dell'Accordo tra il Comune di Cosenza, in qualità di comodatario, e la Fondazione Mancini, in qualità di comodante, regolante il rapporto di comodato con oggetto la statua rappresentante l'onorevole Giacomo Mancini, la restituzione della citata opera;
- di disporre, al fine della restituzione della citata statua, la rimozione e la conservazione della stessa presso locali individuati dal Comune, in attesa dell'indicazione, da parte della detta Fondazione, delle modalità di riconsegna;
- di prevedere che, in sede di restituzione del bene, da rendere con apposito verbale tra il Comune e la Fondazione, dovrà essere garantita ed effettuata una previa <<ricognizione effettuata in contraddittorio delle parti>> ai sensi del citato articolo 4 dell'accordo tra le parti;
- di prevedere che, in caso di nuova valutazione da parte della Fondazione Mancini, di una condivisa riallocazione dell'opera, non sarà più necessaria la restituzione del bene in argomento;
- di attivare, per la citata fase di trasferimento della statua e di detenzione dello stesso presso i locali individuati dal Comune, una specifica assicurazione sul bene;
- di dare mandato al direttore del Dipartimento Tecnico, arch. Giuseppe Bruno, all'esecuzione del presente provvedimento;
- di trasmettere il presente provvedimento alla Fondazione Giacomo Mancini e allo Studio Legale che ne rappresenta gli interessi.

Si propone altresì di disporre, con separata e unanime votazione, l'immediata esecutività del provvedimento, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

**Il Sindaco**  
**f.to Francesco Alessandro Caruso**

**Il Segretario Generale**  
**f.to dott.sa Virginia Milano**

A seguire testo della proposta di delibera

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 28 del 17/02/2025

SETTORE 4 - CULTURA - EDUCAZIONE - ISTRUZIONE - TURISMO SPORT E SPETTACOLI

Oggetto: Rimozione e restituzione della statua rappresentante l'Onorevole Giacomo Mancini alla Fondazione Mancini

### IL DIRIGENTE

#### Premesso che:

- la Fondazione Giacomo Mancini Fondazione, c.f. 02650760784, con sede in Cosenza alla Via del Liceo n. 27, in persona del Presidente p.t. dott. Pietro Mancini, ha commissionato e fatto realizzare al Maestro d'arte e scultore Domenico SEPE una statua in bronzo raffigurante a dimensione naturale l'On. Le Giacomo Mancini (21.4.1916 - 8.4.2002), leader socialista, parlamentare, ministro e sindaco di Cosenza;
- la stessa Fondazione ha offerto al Comune la concessione in Comodato d'uso gratuito della citata opera d'arte affinché venga collocata all'aperto, in uno spazio pubblico;
- con deliberazione della Giunta Comunale n 43 del 26 aprile 2022, il Comune ha accettato la proposta di comodato d'uso gratuito concesso dalla Fondazione a riguardo della citata opera d'arte;
- con determinazione n. 1291 del 27 luglio 2022 è stato approvato lo schema di accordo regolante il diritto di comodato concesso, le sue condizioni e i relativi termini;
- il citato accordo è stato stipulato tra le parti in data 14 ottobre 2022;
- la regolamentazione del citato rapporto discende, per quello non previsto espressamente dal citato accordo, dalle previsioni generali in merito al rapporto di comodato contenute negli articoli 1803-1812 del codice civile;
- la statua, in virtù della citata concessione effettuata dalla Fondazione nei confronti del Comune, è stata posizionata lungo Corso Giuseppe Mazzini, in piazza Giuseppe Carratelli, nei pressi del Complesso del Carmelo sul lato ovest della Caserma dei Carabinieri, con le spalle rivolte verso l'edificio comunale e il volto verso il Corso;

**Evidenziato che**, tra le previsioni dell'atto di comodato tra le parti, è riportato quanto segue:

- << 2. *Oggetto. La Fondazione concede al Comune, che accetta, a titolo di comodato d'uso gratuito e alle condizioni e secondo i termini di seguito previsti, l'Opera descritta in premessa. Il Comodatario riconosce il valore artistico dell'Opera, il suo attuale ottimo stato di conservazione e si impegna a custodirla e a conservarla con la massima cura e diligenza, adottando tutte le misure anche tecniche a ciò necessarie. Resta inteso tra le parti che la ad oggi inalienabile proprietà dell'opera resta in ogni caso in capo alla Fondazione Comodante. [...]*
- 4. *Durata. Le parti precisano che al presente Accordo non viene data alcuna scadenza naturale, restando comunque impregiudicata la disposizione di cui all'art. 1810 del codice civile. Se del caso, la restituzione dell'Opera dovrà essere preceduta da una ricognizione effettuata in contraddittorio delle parti, anche con l'assistenza di esperti di loro fiducia, e i danni che fossero riscontrati saranno periziati e la loro eliminazione avverrà a cura del Comodante ma a spese del Comodatario. [...]*
- 6. *Destinazione. Le parti di comune accordo decidono che l'Opera sarà posizionata lungo Corso Mazzini, nei pressi del Complesso del Carmelo, sul lato ovest dell'attuale Caserma dei Carabinieri. Ove, per qualsiasi motivo, si rendesse necessario lo spostamento dell'Opera, definitivo o temporaneo, il nuovo sito di collocazione dovrà essere scelto di comune accordo tra le parti. Conseguentemente detta esposizione non potrà avvenire in un museo se non previa espressa autorizzazione formalmente richiesta dallo stesso Comodatario e resa per iscritto dalla Fondazione Comodante [...]*>>;

**Evidenziato che:**

- l'Amministrazione Comunale ha effettuato una nuova valutazione in merito alla localizzazione dell'opera, rappresentandone la possibilità di spostamento in altro luogo con la comunicazione del Sindaco prot. 2085 del 2 gennaio 2025, inoltrata a mezzo pec in data 8 gennaio 2025;

- nella citata nota sindacale si faceva presente la necessità per l'Amministrazione di integrare l'attuale allestimento di opere d'arte statuaria del Museo all'Aperto Bilotti, anche nell'area interessata dalla statua in argomento;
- nella citata nota sindacale, che proponeva alla Fondazione un nuovo posizionamento della statua, presso piazza Giacomo Mancini, il Comune di Cosenza, altresì: 1) chiedeva la condivisione circa la ricollocazione della statua, proponendo piazza Mancini come nuova destinazione; 2) segnalava che, nell'ipotesi in cui la Fondazione non avesse concordato con lo spostamento della statua, di suggerire, nel termine di dieci giorni, altra allocazione al di fuori del perimetro del Museo all'Aperto Bilotti; 3) comunicava che, in caso di mancato riscontro, si sarebbe proceduto alla restituzione della statua nei termini e con le modalità stabilite nel contratto;
- con nota di riscontro del 14 gennaio 2025, la Fondazione comunicava al Comune di Cosenza la contrarietà alla nuova collocazione della statua, sostenendo che non sussistono gli estremi della "necessità" richiesta ai fini dello spostamento, per come espressamente pattuito all'art. 6 del contratto di comodato;
- il Dipartimento Tecnico del Comune di Cosenza, riscontrando la comunicazione ultima della Fondazione, in data 3 febbraio 2025, facendo seguito alla volontà Sindacale, con nota a firma del Direttore, arch. Giuseppe Bruno, preavvisava: *<<che il Comune procederà alla traslazione della statua, a cura e spese dell'Amministrazione; che il Comune, nel caso di mancata e urgente previa indicazione di Codesta Fondazione per un nuovo e concordato posizionamento o, in subordine, di mancata indicazione di luogo e di modalità di riconsegna del bene alla stessa Fondazione proprietaria, provvederà a trattenere, con le opportune misure, l'opera, in spazio appropriato, che sarà successivamente e tempestivamente comunicato; [...] che: in caso di restituzione, il Comune si impegna a garantire il contraddittorio rispetto allo stato di conservazione dell'opera, ai sensi della convenzione tra le parti (art. 4), richiedendo, in tal caso, la disponibilità all'indicazione delle eventuali date utili per il citato contraddittorio>>*;
- a seguito del citato carteggio tra le parti, lo studio legale Morcavallo, con sede in Corso Luigi Fera, n. 23, 87100 Cosenza, con pec: studiomorcavallo@tiscali.it e studiomorcavallo@pecstudio.it, nell'interesse della Fondazione Mancini e con relativo mandato alla lite formalizzato dalla stessa, depositava ricorso al Tribunale Civile di Cosenza, in data 7 febbraio 2025, ai sensi degli articoli 699 bis e 700 del cpc, avverso la condotta del Comune di Cosenza;

**Evidenziato che**, in particolare, nel ricorso il argomento, il ricorrente fa istanza all'Autorità Giudiziaria Ordinaria di:

1. *<<In via principale, con decreto inaudita altera parte, assunte, ove occorra, sommarie informazioni, sospendere la nota prot. 2085 del 02.01.2025 del Sindaco del Comune di Cosenza e la nota del 03.02.2025 a firma del Direttore del Dipartimento Tecnico del Comune di Cosenza, Arch. Giuseppe Bruno e inibire lo spostamento della statua dell'On. Giacomo Mancini e, comunque, disporre ogni altro provvedimento d'urgenza, che appaia, secondo le circostanze, più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e subendo per tutti i motivi già dedotti e contestualmente fissare l'udienza di comparizione delle parti e, a tale udienza, con ordinanza confermare il provvedimento emanato con detto decreto;*
2. *In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui non siano ritenuti sussistenti i presupposti per l'emissione del decreto inaudita altera parte, fissare la comparizione delle parti in contraddittorio, procedendo nel modo ritenuto opportuno agli atti di istruzione ritenuti indispensabili e, con ordinanza, inibire lo spostamento della statua dell'On. Giacomo Mancini e, comunque, emettendo ogni altro provvedimento d'urgenza, che appaia più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e subendo per tutti i motivi già dedotti;*
3. *Nel merito, accertare e riconoscere il diritto della Fondazione Giacomo Mancini a mantenere la statua nel posto in cui è attualmente collocata, in forza del contratto di comodato in essere tra le parti, e per l'effetto annullare la nota prot. 2085 del 02.01.2025 del Sindaco del Comune di Cosenza e la nota del 03.02.2025 a firma del Direttore del Dipartimento Tecnico del Comune di Cosenza, Arch. Giuseppe Bruno, nonché condannare l'Amministrazione ai danni patrimoniali e non patrimoniali per i motivi esposti in narrativa; >>*

**Evidenziato che** nelle motivazioni del ricorso depositato dal citato Studio Legale, emergono le seguenti motivazioni, finalizzate a dimostrare l'illegittimità della condotta del Comune:

- << le parti contraenti hanno stabilito, altresì, che “ove, per qualsiasi motivo, rendesse necessario lo spostamento dell’Opera, definitivo o temporaneo, il nuovo sito di collocazione dovrà essere scelto di comune accordo tra le parti”. Già dalla lettura della succitata pattuizione si comprende l’illegittimità dell’operato del Comune di Cosenza. Ed invero, con delle mere note, prima del Sindaco e poi del Direttore del Dipartimento Tecnico, vorrebbe forzosamente ricollocare motu proprio l’opera d’arte, nonostante sia stato espressamente pattuito che un eventuale nuovo sito vada individuato di comune accordo tra le parti contraenti e solo se lo spostamento sia necessario. Ma a prescindere dal contenuto della pattuizione in sé, risulta illegittima, a livello formale, la condotta tenuta dall’Ente, il quale non può agire forzosamente in forza di un provvedimento amministrativo. Ciò perché, nel caso che ci occupa, la Pubblica Amministrazione deve agire, in virtù dell’atto di carattere privatistico, iure privatorum, spogliandosi della discrezionalità che contraddistingue la sua azione. Piuttosto, di fronte al diniego della Fondazione di ricollocare la statua e, quindi, di fronte al mancato raggiungimento di una scelta concordata, l’odierno resistente avrebbe dovuto ricorrere all’autorità giudiziaria ordinaria per far accertare il proprio diritto alla ricollocazione del bene e, quindi, eventualmente conseguire una condanna ad un facere specifico. Ad ogni modo, la condotta posta in essere dal Comune di Cosenza è censurabile anche sotto un profilo sostanziale. Ed infatti, l’art. 6 del contratto di comodato stipulato tra le odierne parti prevede che lo spostamento dell’opera d’arte può essere eseguito soltanto nell’ipotesi in cui la ricollocazione del bene risulti necessaria. Nel caso che ci occupa, difettano gli estremi della “necessità” dello spostamento dell’opera, per come espressamente pattuito nel contratto stipulato. Quindi, soltanto nell’ipotesi in cui la collocazione della statua in un punto diverso da quello attuale sia necessaria e sia tale da non rendere più possibile il mantenimento della statua nel luogo ove è attualmente posizionata, la ricollocazione sarebbe legittima [...]>>
- << l’instaurando giudizio di merito sarà volto ad accertare, in forza del contratto di comodato in essere tra le parti, il diritto della Fondazione Giacomo Mancini a mantenere la statua nel posto in cui è attualmente collocata, stante il mancato accordo tra le parti sulla sua ricollocazione e l’insussistenza della sua necessaria collocazione in un posto diverso da quello in cui insiste attualmente nonché al risarcimento degli ingenti danni di carattere patrimoniale e non patrimoniale subiti dalla ricorrente e correlati all’esecuzione degli atti contestati. Si aggiunga che la rimozione della statua di Giacomo Mancini dal sito ove è stata collocata tre anni orsono, integrerebbe, per l’incontestabile valore simbolico della statua medesima e per l’affronto e l’offesa che la sua rimozione rappresenterebbe, una lesione al diritto della Fondazione Mancini alla propria identità, alla propria immagine ed alla propria attività, ispirata statutariamente a preservare e valorizzare la memoria di Giacomo Mancini e degli eventi (elencati nello Statuto della Fondazione) che riguardano tutta la Storia di Italia, del Mezzogiorno e di Cosenza. Trattasi di lesione che riguardando diritti non patrimoniali e costituzionalmente tutelati (in primis articolo 2 della Costituzione) è per sua natura irreparabile e dunque giustificante l’invocata tutela d’urgenza ai sensi dell’articolo 700 c.p.c.>>
- <<Sul periculum in mora - Sussiste altresì, un pregiudizio imminente ed irreparabile al diritto fatto valere nel presente giudizio, requisito necessario ai fini dell’emanazione del provvedimento d’urgenza. Ed infatti, lo spostamento della statua arrecherebbe un grave danno all’opera stessa che raffigura l’On. Mancini, statista che ha dato lustro alla città di Cosenza, avendo pure ricoperto ruoli e incarichi di altissimo rilievo a livello calabrese e nazionale: partigiano, leader della Resistenza al nazifascismo, parlamentare per dieci legislature, più volte ministro nei governi di centrosinistra, segretario nazionale del PSI e sindaco della città di Cosenza fino al giorno della sua scomparsa [...]>>;

**Evidenziato che**, dalla valutazione degli atti prodotti dalla Fondazione Mancini, la comunicazione del 14 gennaio scorso e il ricorso del 7 febbraio, è di palese evidenza la contrarietà della Fondazione a ogni possibile nuova collocazione dell’opera;

**Evidenziato quindi che**, essendo preclusa ogni nuova destinazione all'opera, residuano all'Amministrazione le seguenti sole due alternative: o il mantenimento della statua presso l'attuale allocazione, o, in alternativa, la restituzione della stessa, ai sensi dell'articolo 4 della convenzione tra le parti;

**Ritenuto che:**

- nessuna previsione di norma inerente l'istituto del comodato, come regolato dal codice civile, né nessuna previsione del rapporto pattizio in essere tra il Comune di Cosenza e la Fondazione Mancini, impongono al Comune di Cosenza, in qualità di comodatario, l'obbligo di trattenere “*sine die*” un bene concesso dal comodante;
- resta nella facoltà del Comune, in qualità di comodatario, di disporre la restituzione del bene concesso al comodante, in applicazione delle previsioni previste dall'articolo 4 dell'atto tra le parti;
- l'intero Corso Giuseppe Mazzini ha, come prioritaria destinazione, oltre che quella di spazio di pubblica socializzazione urbana, quella di contenitore organico delle opere d'arte moderna del Museo all'Aperto Bilotti;
- si rende opportuno e necessario procedere alla restituzione del bene in argomento, viste le determinazioni della Fondazione Mancini in merito, nonché vista la volontà dell'Amministrazione di pianificare l'implementazione del MAB senza il vincolo della presenza della statua in uno degli spazi più significativi del Museo;
- la Fondazione Mancini ha assunto, nella dialettica in corso con il Comune di Cosenza, una posizione priva di spazi di rivalutazione, nonché una determinazione basata sul principio che lo spazio pubblico destinato alla statua in argomento fosse sottratto, per sempre, alla disponibilità dell'Amministrazione Comunale;

**Si propone di DELIBERARE:**

- che la premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di ritenere non più di prioritario interesse pubblico il mantenimento della statua dell'onorevole Giacomo Mancini presso l'attuale sistemazione, in piazza Giuseppe Carratelli;
- di disporre, nell'ambito di applicazione delle previsioni contenute nell'articolo 4 dell'Accordo tra il Comune di Cosenza, in qualità di comodatario, e la Fondazione Mancini, in qualità di comodante, regolante il rapporto di comodato con oggetto la statua rappresentante l'onorevole Giacomo Mancini, la restituzione della citata opera;
- di disporre, al fine della restituzione della citata statua, la rimozione e la conservazione della stessa presso locali individuati dal Comune, in attesa dell'indicazione, da parte della detta Fondazione, delle modalità di riconsegna;
- di prevedere che, in sede di restituzione del bene, da rendere con apposito verbale tra il Comune e la Fondazione, dovrà essere garantita ed effettuata una previa <<ricognizione effettuata in contraddittorio delle parti>> ai sensi del citato articolo 4 dell'accordo tra le parti;
- di prevedere che, in caso di nuova valutazione da parte della Fondazione Mancini, di una condivisa riallocazione dell'opera, non sarà più necessaria la restituzione del bene in argomento;
- di attivare, per la citata fase di trasferimento della statua e di detenzione dello stesso presso i locali individuati dal Comune, una specifica assicurazione sul bene;
- di dare mandato al direttore del Dipartimento Tecnico, arch. Giuseppe Bruno, all'esecuzione del presente provvedimento;
- di trasmettere il presente provvedimento alla Fondazione Giacomo Mancini e allo Studio Legale che ne rappresenta gli interessi.

Si propone altresì di disporre, con separata e unanime votazione, l'immediata esecutività del provvedimento, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Allegati:

Nome File	Descrizione
-----------	-------------



Pareri e controlli sulla proposta di deliberazione, art. 49 D. Lgs. 267/2000:

<p><b>PER LA REGOLARITÀ TECNICA</b> Si esprime parere Favorevole  Data 17/02/2025</p>	<p>Il Direttore di Settore  f.to Giuseppe Bruno</p>
---	---



## CITTÀ DI COSENZA

### ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio on-line per quindici giorni consecutivi dal 18/02/2025 come previsto dall'art. 124, comma 1, del T.u.o.e.l. n. 267/2000 e dall'art.32 della legge 18 giugno 2009, n.69, e successive modificazioni.

Cosenza 18/02/2025

Il Responsabile della Pubblicazione  
f.to Virginia Milano

---

### - ESECUTIVITÀ IMMEDIATA - (ex art. 134, comma 3, del T.u.o.e.l. n.267/2000)

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile.

Cosenza 17/02/2025

Segretario Generale  
f.to dott.sa Virginia Milano

è copia conforme all'originale per uso amministrativo

Cosenza \_\_\_\_\_

Segretario Generale

---